NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
AUTORIZZATA DAL TAR MOLISE
CON ORDINANZA N. 328/2014 DEL 23 MAGGIO 2014 COMUNICATA IL SUCCESSIVO 27 MAGGIO 2014
NELL'AMBITO DEL RICORSO R.G.N. 323/2012

*****

Con ORDINANZA N. 328/2014 DEL 23 MAGGIO 2014, il TAR MOLISE, dopo aver premesso che: *"Il Comune di Ripabottoni (Cb), rientrante nel cratere del sisma del 31 ottobre 2002, aveva ottenuto un finanziamento di euro 33.750.556,78 per opere private con classe di priorità A, nonché un ulteriore finanziamento di euro 6.178.431,60, per opere private con classe di priorità A-bis, la cui materiale erogazione veniva subordinata alla stipula di accordi di programma. Sennonché, la Regione riconosceva al ricorrente Comune un importo di 15 milioni di euro, dei quali 9,5 milioni già oggetto di precedenti decreti di finanziamento. Avendo comunicato alla Regione, in data 31.10.2012, una diffida a erogare i restanti 17 milioni di euro oggetto di accordo - diffida alla quale la Regione non ha risposto - il Comune ora insorge per impugnare i seguenti atti: 1)la delibera di G.R. n. 608 del 2.10.2012, pubblicata il 16.10.2012 sul B.U.R.M., con la quale è stato approvato il <<programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal C.i.p.e. con delibera n. 62/2011>>, predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella parte in cui assegna al Comune di Ripabottoni soltanto 15 milioni di euro, in luogo dei 33,751 già riconosciuti per le opere private con classe di priorità A, a valere sul fondo di 346,2 milioni di euro stanziati dal C.i.p.e. con la delibera n. 62/2011, per il cosiddetto <<percorso ricostruzione>>; 2)tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi; 3)se necessario, la delibera di G.R. n. 399 del 31.5.2010, con la quale è stata affidata alla Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post-emergenziale e post-commissariale; 4)la nota prot. n. 16778 datata 25.9.2012, con la quale è stato trasmesso il <<programma degli interventi cantierabili e non cantierabili>> del percorso-ricostruzione per il sisma 2002 e il programma stesso, allegato alla delibera G.R. n. 608/2012, nella parte in cui sono state immotivatamente decurtate al Comune ricorrente le somme già riconosciute da precedenti provvedimenti regionali.*
Il Comune ricorrente deduce i seguenti motivi: violazione ed errata applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i., difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione della delibera C.i.p.e. n. 62 del 3.10.2011, violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica dell'atto, illegittimità derivata.
Con i motivi aggiunti del 30.1.2013, il ricorrente Comune impugna, altresì, i seguenti atti: 1)la delibera di G.R. n. 719 del 13.11.2012, depositata agli atti del giudizio in data 11.1.3013 e pubblicata al B.U.R.M. il 1.12.2012; 2)tutti gli atti connessi, ivi incluso il documento istruttorio allegato, la relazione del Direttore di Area I – Regione Molise datata 31.10.2012, il verbale dell'incontro menzionato nella suddetta relazione tenutosi in Roma in data 8.10.2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nota prot. n.

28519/12 datata 12.11.2012 del Presidente della Regione Molise. Il Comune deduce le seguenti censure: violazione ed errata applicazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990, nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione della Giunta Regionale, violazione della delibera C.i.p.e. n. 62 del 3.10.2011, violazione degli artt. 1 e 12 della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione dell'art. 97 Cost., dei principi di buon andamento e del giusto procedimento, eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento dall'interesse pubblico e dalla causa tipica dell'atto, illegittimità derivata.", **e dopo aver rilevato che**: "*Il ricorso introduttivo è stato notificato soltanto al Comune di Provvidenti. I motivi aggiunti sono stati notificati ai Comuni di Provvidenti e di San Giuliano di Puglia. Sennonché, nella vicenda oggetto del ricorso e dei motivi aggiunti, rivestono posizione di controinteresse tutti i Comuni ed enti il cui finanziamento potrebbe risultare decurtato o ridotto, ove mai fosse implementato quello del Comune ricorrente, in caso di accoglimento del gravame*", **ha ordinato l'integrazione del contraddittorio – mediante notifica di ricorso e motivi aggiunti – "*verso tutti gli enti pubblici territoriali, i cui interventi siano stati ritenuti cantierabili dalla pianificazione regionale attuativa del Molise, di cui all'impugnata delibera di G.R. n. 608/2012*"** autorizzando la notificazione, alternativamente, nelle forme semplificate di cui all'art. 49 comma terzo, o all'art. 52, comma secondo, C.p.a., entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notifica dell'ordinanza.

Con la medesima ordinanza il TAR MOLISE ha fissato <u>l'UDIENZA PUBBLICA DEL 12 FEBBRAIO 2015 per il prosieguo.</u>

La comunicazione in via amministrativa della suddetta ordinanza n. 328/2014 è stata effettuata in data 27/05/2014.

In esecuzione della predetta ordinanza collegiale la presente notificazione per pubblici proclami ha ad oggetto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, iscritto dinanzi al TAR Molise al Rg.n. 323/2012 **proposto da COMUNE DI RIPABOTTONI contro**: ***Regione Molise*** **per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo**: *1. Della delibera di Giunta Regione n. 608 del 2 ottobre 2012 (doc.1), pubblicata il successivo 16 ottobre 2012 sul BURM, con la quale è stato approvato il "Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/11" predisposto dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, nella parte in cui, dei 346,2 mln di euro stanziati dal CIPE con la predetta delibera n. 62/2011 per il "Percorso Ricostruzione" sono stati assegnati al Comune di Ripabottoni circa 15 milioni di euro in luogo dei 33.750.556,78 precedentemente già formalmente riconosciuti al predetto Comune per le opere private con classe di priorità A;*

2. di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa, ove necessario:

3. la delibera di giunta regionale n. 399 del 31 maggio 2010 con la quale è stata affidata, tra l'altro, alla protezione civile, ogni attività connessa alla gestione post emergenziale e post commissariale;

4. la nota prot. 16778 del 25.09.2012 con la quale è stato trasmesso il "programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/11 ... Sisma 2002 Percorso ricostruzione", nonché il programma medesimo allegato alla delibera di Giunta Regionale n. 608/2012, nella parte in sono state immotivatamente decurtate al Comune di Ripabottoni le somme già riconosciute da precedenti provvedimenti regionali;

quanto ai motivi aggiunti: *Della delibera di Giunta Regionale n. 719 del 13.11.2012 depositata agli atti del giudizio in data 11.01.2013 e comunque pubblicata sul BURM n. 29 del 1 dicembre 2012;*

di tutti gli atti alla stessa presupposti, conseguenti e/o connessi ivi incluso il documento istruttorio ivi allegato, la relazione del direttore dell'Area I della Regione Molise del 31.10.2012; il verbale, ove esistente, dell'incontro menzionato nella suddetta relazione, tenutosi a Roma in data 8 ottobre 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la nota prot. 28519/12 del 12.11.12 del Presidente della Regione Molise.

In allegato alla presente ed in ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Molise nella succitata Ordinanza, si allegano il ricorso di cui sopra ed i successivi motivi aggiunti.

Campobasso 18/07/2014

Avv. Giuseppe Ruta